



## **Studio Commercialisti Associati**

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

**AI SIGNORI CLIENTI**  
**LORO SEDI**

Circolare Studio N. 7 / 2016 del 31/12/2016

**Oggetto: Legge di stabilità 2017: le principali novità**

La **Legge 1.12.2016 n. 225** ha convertito il **D.L. n. 193/2016** (c.d. *Collegato alla finanziaria 2017*) con una serie di disposizioni in materia fiscale **in vigore dal 3.12.2016**.

### **Novità in materia di I.V.A.**

#### **Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture (Spesometro trimestrale).**

A decorrere **dall'1.1.2017** è previsto l'obbligo di invio trimestrale, in via telematica, dei dati delle:

- fatture emesse**
- fatture ricevute**
- bollette doganali**
- note di variazione.**

Le informazioni da riportare nella comunicazione sono:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura (*dal 2017 in fase di registrazione delle fatture di acquisto bisogna indicare anche il numero del documento*);
- la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

L'obbligo di comunicazione ha ad oggetto solo le operazioni rilevanti ai fini IVA, pertanto sono tenuti a tale adempimento tutti i soggetti passivi IVA, ossia **professionisti, ditte individuali e società**. Sono invece esonerati i soggetti che adottano il regime dei minimi ed il nuovo regime forfetario.

La comunicazione dovrà essere trasmessa:

- entro il **31 maggio**, per il primo trimestre;
- entro il **16 settembre**, per il secondo trimestre;
- entro il **30 novembre**, per il terzo trimestre;
- entro l'**ultimo giorno** del mese di **febbraio** dell'anno successivo, per il quarto trimestre.



## **Studio Commercialisti Associati**

Rag. Poltronieri Davide    *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica      *Consulente del Lavoro*

In deroga alle suddette scadenze, solo per il 2017, i dati dei **primi due trimestri** saranno trasmessi con un'unica comunicazione scadente il **25.07.2017**.

È prevista l'applicazione di una sanzione di € 2 per fattura in caso di omesso o errato invio dei dati, con un massimo di € 1.000 per trimestre. Se la regolarizzazione del mancato o errato invio viene effettuato nei 15 giorni successivi alla scadenza la sanzione è ridotta alla metà (€ 1 per fattura con un massimo di € 500 per trimestre).

### **Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA**

A decorrere dall'1.1.2017 è previsto l'obbligo di invio trimestrale, in via telematica, dei dati riepilogativi delle **liquidazioni IVA periodiche**, sia che esse siano effettuate con cadenza mensile, che con cadenza trimestrale.

L'obbligo interessa tutti i soggetti passivi IVA, ossia **professionisti, ditte individuali e società** ad esclusione di coloro che sono esonerati:

- dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale
- dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A titolo esemplificativo, sono quindi esclusi dall'obbligo i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, che hanno adottato il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario, i piccoli produttori agricoli.

La comunicazione dovrà essere trasmessa:

- entro il **31 maggio**, per il primo trimestre
- entro il **16 settembre**, per il secondo trimestre
- entro il **30 novembre**, per il terzo trimestre
- entro l'**ultimo giorno** del mese di **febbraio** dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

Nei casi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista una sanzione da € 500 a € 2.000. Se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, la sanzione è ridotta alla metà (da € 250 a € 1.000).

Le modalità ed i dati da inviare saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento.

In merito all'adempimento in questione, ossia la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche nonché quello relativo all'invio dello spesometro trimestrale di cui al paragrafo precedente si fa presente che:

1. l'Agenzia delle Entrate effettuerà i necessari controlli sui dati trasmessi ed i relativi versamenti informando il contribuente sull'esito delle risultanze. In caso di incoerenza tra i dati trasmessi con i due adempimenti ed i versamenti effettuati, il contribuente potrà fornire i necessari chiarimenti, integrare i dati che non sono stati considerati o che sono stati valutati erroneamente. Potrà inoltre avvalersi del ravvedimento operoso per il versamento di quanto dovuto;

2. è previsto un **credito d'imposta di € 100** per i costi relativi all'adeguamento tecnologico connesso alla trasmissione telematica dello spesometro e delle liquidazioni IVA. Tale credito è fruibile dai soggetti che sono in attività nel 2017 e che, nell'anno precedente a quello di sostenimento dei costi per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d'affari inferiore o pari a € 50.000.

### **Termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale**

È stabilito che il termine di presentazione della dichiarazione IVA:



## Studio Commercialisti Associati

Rag. Poltronieri Davide Commercialista  
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

- per l'anno d'imposta 2016 scade il **28.02.2017**
- per gli anni d'imposta 2017 e successivi scade il **30 aprile**.

### Abolizione di alcuni adempimenti

A decorrere dal 2017 sono **soppressi** i seguenti adempimenti:

- comunicazione** dei dati dei **contratti** stipulati dalle **società di leasing** e dagli operatori commerciali che svolgono attività di **locazione e noleggio**;
- presentazione** degli **elenchi Intrastat** riepilogativi degli **acquisti** intracomunitari di beni e delle **prestazioni di servizi ricevute** da soggetti stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- comunicazione dei dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a € 10.000 effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. **comunicazione black list**);
- comunicazione** delle **autofatture** relative agli **acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino** da parte di soggetti IVA italiani.

### Trasmissione telematica dati dei distributori automatici

A decorrere dall'**1.4.2017** entra in vigore l'obbligo della **memorizzazione elettronica** e dell'**invio telematico** dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate tramite **distributori automatici**.

### Cessioni a turisti extra-UE

È previsto che a partire dall'**1.1.2018** le fatture emesse da parte dei c.d. **Tax Free Shopping** per cessioni di beni:

- di importo superiore a € 154,94
- nei confronti di turisti che hanno domicilio o residenza in Stati non appartenenti all'Unione Europea
- destinati all'uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali,

vanno emesse in **modalità elettronica** e non più cartacea.

Le modalità di emissione della fattura ed il contenuto saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane.

### Dichiarazioni integrative Iva, redditi, Irap e mod.770

È stata allineato il termine previsto per provvedere all'integrazione della dichiarazione Iva, dichiarazione dei redditi, il modello IRAP e il modello 770 per correggere errori e/o omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente. Si precisa che l'integrativa a favore del contribuente.

prevede l'indicazione di una minore base imponibile, di una minore imposta e di un maggior credito, mentre l'integrativa a sfavore del contribuente prevede l'indicazione di una maggiore base imponibile, di una maggiore imposta o di un minor credito.

La nuova disposizione prevede che la dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore del contribuente) possa essere presentata in entrambi i casi **entro il termine decadenziale per l'accertamento** che corrisponde:

- per i periodi d'imposta **fino al 2015, al 31.12 del 4° anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione (tale termine è raddoppiato in caso di violazioni penali tributarie);
- per i periodi d'imposta **dal 2016, al 31.12. del 5° anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione (non si applica più il raddoppio dei termini in casi di violazioni penali tributarie).



## Studio Commercialisti Associati

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Riepilogando, con la nuova disposizione, sono quindi presentabili le dichiarazioni integrative sia a favore che a sfavore del contribuente relative:

- al periodo d'imposta 2011, entro il 31.12.2016
- al periodo d'imposta 2012, entro il 31.12.2017
- al periodo d'imposta 2013, entro il 31.12.2018
- al periodo d'imposta 2014, entro il 31.12.2019

Va segnalato che la presentazione della dichiarazione integrativa **riapre i termini di decadenza dell'azione di accertamento** da parte dell'Amministrazione Finanziaria limitatamente e solo agli elementi oggetto di integrazione.

### Modifica scadenze dei versamenti delle imposte

#### **Versamento delle imposte IRPEF ó IRES ó IRAP**

A decorrere dall'1.1.2017 sono modificati i termini di versamento delle imposte come di seguito esposto:

versamenti derivanti da modello Unico e Irap (saldo e prima rata di acconto IRPEF e IRAP) da parte di **persone fisiche, società di persone e società semplici**:

o **30 giugno** (anziché 16 giugno) senza alcuna maggiorazione

o **30 luglio** (anziché 16 luglio) con maggiorazione dello 0,40%;

versamenti derivanti da modello Unico e Irap (saldo e prima rata di acconto IRES e IRAP) da parte di **società di capitali** entro:

o l'ultimo giorno (anziché il 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ossia entro il **30 giugno** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, senza alcuna maggiorazione

o entro i 30 giorni successivi al termine sopra indicato con la maggiorazione dello 0,40%, ossia entro il **30 luglio** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

versamenti derivanti da modello Unico e Irap (saldo e prima rata di acconto IRES e IRAP) da parte di società di capitali che **approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio entro:

o l'ultimo giorno successivo (anziché il 16) a quello di approvazione del bilancio, senza alcuna maggiorazione

o entro i 30 giorni successivi al termine sopra indicato con la maggiorazione dello 0,40%.

In relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche e società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare), invece, restano fermi i termini di versamento della **seconda o unica rata di acconto** delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap, stabiliti al **30 novembre**.

Nulla cambia inoltre per i versamenti che non seguono i termini delle imposte sui redditi come ad esempio i versamenti dell'IMU e della TASI per i quali rimangono quindi le consuete scadenze.

#### **Versamento del saldo IVA.**

A decorrere **dall'1.1.2017** è modificato il termine per il versamento del saldo IVA a debito che risulta così stabilito alternativamente:

**entro il 16 marzo** di ciascun anno,

**entro il 30 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

### Utilizzo del modello F24 cartaceo da soggetti privati



## **Studio Commercialisti Associati**

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

A partire dal 3.12.2016 è soppresso l'obbligo per i soggetti privati (non titolari di partita iva) di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici.

Conseguentemente, in assenza di compensazione, i **privati** possono effettuare il versamento mediante il **modello F24 cartaceo a prescindere dall'importo** che può essere pertanto anche superiore a € 1.000.

### **Sostituzione degli Studi di Settore con gli Indici sintetici di affidabilità fiscale**

È stato riformato il sistema degli studi di settore, prevedendo:

- a decorrere dal periodo d'imposta 2017, la **sostituzione degli studi di settore** con appositi **indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili
- la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l'utilizzo degli studi di settore e dei parametri ai fini dell'accertamento.

Detti indici di affidabilità fiscale saranno individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'emanazione di un Decreto Ministeriale.

### **Notifica avvisi di accertamento a mezzo PEC**

È prevista la possibilità da parte dell'Ufficio di effettuare la **notifica degli avvisi di accertamento**, così come già previsto per le cartelle di pagamento, a **mezzo posta elettronica certificata** risultante dall'indice nazionale INI-PEC, nei confronti di **ditte individuali, società e lavoratori autonomi** iscritti in Albi o elenchi.

Ne consegue che se gli indirizzi non risulteranno validi e attivi la notifica avverrà presso gli uffici delle Camere di commercio competenti per territorio le quali provvederanno alla pubblicazione sui propri siti informatici mentre l'Ufficio provvederà comunque, mediante raccomandata postale, a segnalare ai contribuenti l'avvenuta pubblicazione.

Si invitano pertanto i Clienti, nel caso non avessero già adempiuto, a dotarsi di casella di posta elettronica certificata e comunicarci l'indirizzo al fine di aggiornare il Registro delle Imprese.

**Si ricorda l'estrema importanza di verificare quotidianamente le notifiche ricevute nella propria casella PEC in quanto la notifica si perfeziona con la ricezione del messaggio inviata dal gestore (ad esempio ARUBA) al mittente e non con la lettura del messaggio da parte del destinatario.**

### **Presunzione accrediti/prelevamenti lavoratori autonomi e imprese**

È previsto che i **versamenti** ed i **prelevamenti** bancari:

- effettuati dalle imprese (ditte individuali e società)
- non risultanti dalle scritture contabili
- per i quali non è stato indicato il beneficiario

sono **considerati**, per presunzione, **ricavi** se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque a € 5.000 mensili.

Per i lavoratori autonomi (professionisti), invece, è stata eliminata la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati costituiscono compensi non dichiarati.

### **Nuovo termine consegna certificazione unica**



## **Studio Commercialisti Associati**

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Il termine di consegna della **Certificazione Unica** ai percipienti (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi) da parte dei sostituti d'imposta è stato differito dal 28 febbraio al **31 marzo** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati.

Tale novità opera a partire dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016 che pertanto dovranno essere consegnate **entro il 31.03.2017**.

### **Contratti di locazione con cedolare secca**

È previsto che in caso di:

omessa registrazione del contratto di locazione si applica la sanzione che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con riduzione alla metà (da 60% a 120%), con un minimo di € 200 se la registrazione avviene entro 30 giorni;

**mancata presentazione** della comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alla **proroga** del contratto, contenente il rinnovo per l'opzione della cedolare secca:

o **non** si determina la **revoca** dell'opzione per l'imposta sostitutiva c.d. **cedolare secca** a condizione che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per la cedolare secca, ossia effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi. In tal modo, il diritto di applicare l'imposta sostitutiva non viene perso a causa di una mera violazione formale;

o si applica una sanzione pari ad € 100, ridotta ad € 50 se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

### **Riapertura termini voluntary disclosure**

È stabilita la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di collaborazione volontaria da parte dei soggetti che detengono **attività finanziarie** (conti correnti, investimenti in titoli o altri strumenti finanziari etc.) o **patrimoniali** (immobili etc.) all'estero non correttamente dichiarate in Italia.

La procedura consente di sanare le **violazioni commesse fino al 30.09.2016** in termini dichiarativi e di versamento delle relative imposte. La domanda può essere presentata **entro il 31.07.2017**.

### **Tasso di interesse legale anno 2017**

A partire dal 1° gennaio 2017 è sceso il tasso di interesse legale diventando pari allo 0,1%.

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme **da versare quando si fa ravvedimento**. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:

- dal 1° gennaio 2017, sarà pari allo 0,1%;
- nel 2016, era lo 0,2%;
- nel 2015, lo 0,5%;
- nel 2014, l'1%;
- negli anni 2013 e 2012, il 2,5 per cento



### IRI 2017 l'imposta sul reddito d'impresa

L'IRI è l'imposta sul reddito d'impresa in base alla quale le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria **possono optare per la tassazione separata del reddito d'impresa**. Questa imposta, contenuta nella Legge di stabilità 2017, prevede che il reddito d'impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l'aliquota IRES. Si ricorda che dal 1 gennaio 2017 l'IRES è stata ridotta al 24%.

Pertanto per l'imprenditore individuale o per il socio di società di persone che abbiano optato per l'IRI:

- il reddito d'impresa sarà tassato al 24% con la stessa aliquota prevista ai fini IRES;
- tutti gli altri redditi, compreso il reddito da lavoro, saranno assoggettati ad aliquota progressiva IRPEF.

Per disciplinare la nuova imposta sul reddito d'impresa, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR-DPR 917/86) è stato aggiunto l'articolo 55-bis rubricato appunto "Imposta sul reddito d'impresa". In particolare, il primo comma dell'articolo 55-bis prevede che l'IRI possa essere scelta dai seguenti **sogetti in regime di contabilità ordinaria**:

- imprenditori individuali,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice
- S.R.L a ristretta base proprietaria che potevano optare per la trasparenza fiscale.

In merito a quest'ultimo punto, la legge di stabilità 2017 ha modificato, tra l'altro, l'articolo 116 del TUIR, rubricato "Opzioni per le società a ristretta base proprietaria" aggiungendo il comma 2-bis in base al quale "In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. (...)".

L'opzione per l'IRI esclude l'applicazione del regime di imputazione del reddito per trasparenza di cui all'articolo 5 del TUIR.

In merito al calcolo dell'IRI, occorre tenere presente due aspetti: il prelievo da parte dell'imprenditore/socio e il regime delle perdite. Per quanto riguarda il primo aspetto si sottolinea come il reddito IRI sia determinato in base alle **ordinarie regole di determinazione del reddito previste dal titolo I, capo VI del TUIR** e siano **ammesse in deduzione** le somme prelevate

- a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili,
- nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi,
- a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Perciò al momento del prelievo delle somme dai conti correnti bancari dell'impresa assoggettate all'IRI, l'importo diventa deducibile dalla base imponibile IRI e concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile IRPEF dell'imprenditore/socio.



## **Studio Commercialisti Associati**

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Come chiarito dalla relazione illustrativa i redditi d'impresa eccedenti la misura dell'utile d'esercizio in modo definitivo, restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento, analogamente a quanto avviene con riferimento alla tassazione IRES: è il cd. plafond di deducibilità dei prelievi IRI. Non è di immediata applicazione il calcolo del plafond IRI in quanto è necessario monitorare i redditi tassati e i prelievi eseguiti lungo tutto l'arco temporale del regime (periodo minimo pari a 5 anni).

Il secondo aspetto a cui prestare attenzione ai fini del calcolo IRI è il regime delle perdite. In particolare, il comma 2 dell'articolo 55-bis prevede che " in deroga all'articolo 8, comma 3 le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi."

Per quanto riguarda le perdite pregresse, dato che il comma 2 fa espressamente riferimento alle perdite maturate nel regime IRI, si ritiene che seguano la normale disciplina prevista all'articolo 8, comma 3 del TUIR in base alla quale sono computabili in diminuzione per l'intero importo che trova capienza nel reddito e sono riportabili non oltre 5 esercizi.

Per le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni dell'IRI, l'articolo 55-bis chiarisce che sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi, senza particolari limiti temporali.

Infine, per quanto riguarda le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI, queste sono computabili in diminuzione dai redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.

Per espressa previsione di legge, l'opzione per l'applicazione dell'IRI

1. ha durata pari a cinque periodi d'imposta;
2. è rinnovabile;
3. deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Per il 2017, l'opzione IRI andrà quindi indicata in UNICO 2018.

Non trattandosi di un regime con particolari adempimenti, le imprese potranno rimandare la decisione relativa al 2017 fino al 30 giugno 2018 (data di scadenza di UNICO 2018) così da valutarne la convenienza fiscale sulla base dei bilanci. Tuttavia ricordiamo che la scelta sarà possibile solo se nel 2017 ditte individuali e società di persone hanno tenuto la contabilità ordinaria.

### **Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata**

**La novità riguarda gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata** (art. 66 Tuir) che hanno realizzato (o presumono di realizzare) un volume annuale di ricavi non superiore a:

- **€ 400.000 per le imprese di prestazioni di servizi;**
- **€ 700.000 per le imprese che hanno ad oggetto cessioni di beni**





## Studio Commercialisti Associati

Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica        Consulente del Lavoro

La riformulata normativa introduce, ai fini delle imposte dirette, come **regime ònaturaleö per i soggetti in contabilità semplificata, il principio di cassa**, in luogo di quello di competenza.

Conseguentemente, **le componenti positive e negative di reddito assumeranno rilievo**, di regola, **in base al momento dell'incasso e del pagamento**, rispettivamente, delle fatture emesse e ricevute.

Il nuovo regime di cassa si estende di anno in anno qualora non siano superati i limiti per la contabilità semplificata.

Il contribuente ha la **facoltà di optare per l'applicazione del principio di competenza**, adottando **la contabilità ordinaria**.

L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino a revoca; in ogni caso, è vincolante per il periodo stesso e per i 2 successivi.

**Le nuove disposizioni** previste dalla Legge n. 223/2016, in materia di determinazione del reddito d'impresa con il regime di cassa, **si applicano a decorrere dal 1.01.2017**

**Il reddito d'impresa è costituito, nel periodo d'imposta, dalla differenza tra l'ammontare:**

- dei ricavi e proventi percepiti (*in luogo di conseguiti*);
- delle spese sostenute (*in luogo delle spese documentate sostenute*).

**Tale differenza è soggetta agli incrementi/decrementi previsti dalla legge, di seguito specificati.**

**Valori incrementativi (+):**

- valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'impresa;
- proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa;
- plusvalenze e sopravvenienze attive.

**Valori decrementativi (ó)**

- minusvalenze e sopravvenienze passive;
- ammortamenti;
- accantonamenti di quiescenza e previdenza.

**Dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni è sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente.**

Inoltre, **per evitare salti o duplicazioni di imposizione** si prevede, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata a uno soggetto al regime di contabilità ordinaria, e viceversa, che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito (secondo la disciplina adottata) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

**L'applicazione del principio di cassa è esteso anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE